



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 897 DEL 21/06/2010**

**OGGETTO:** Calendario venatorio stagione 2010-2011. Richiesta di parere alla III Commissione consiliare permanente.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fernanda Cecchini;

**Vista** la legge 11 febbraio 1992 n.157;

**Vista** la legge regionale 17 maggio 1994 n.14 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il Piano faunistico venatorio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 luglio 2009, n.316;

**Visti** i Piani faunistici venatori delle province di Terni e Perugia;

**Considerato** che per favorire la mobilità venatoria tra la regione Umbria e le regioni confinanti sia necessario perseguire la maggiore uniformità possibile in merito alle date di avvio dell'esercizio venatorio ed ai periodi di caccia delle specie previste;

**Considerato** che le modalità di apertura anticipata e di apertura generale ove concordate e omologhe con quelle delle regioni dell'Italia centrale, garantirebbero una più equilibrata distribuzione sul territorio dei cacciatori, evitando così rischi di pericolose concentrazioni spazio temporali;

**Considerato** che già nelle scorse stagioni venatorie la regione Umbria e le regioni limitrofe hanno adottato con riscontri positivi, un calendario venatorio che prevedeva una apertura anticipata, così come previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 157/92, limitata ad alcune specie di migratoria rinviando l'apertura generale alla terza domenica di settembre;

**Ritenuto** che esistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della richiamata legge n. 157/92, per autorizzare l'anticipo dell'apertura della caccia a determinate specie al 1 ed al 5 settembre;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 1775 del 18 ottobre 2006 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 2009/147/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm.;

**Considerata** inoltre l'esigenza di tutelare le specie aventi scarsa consistenza nel territorio regionale e pertanto di dover vietare per la prossima stagione venatoria la caccia alla coturnice;

**Vista** l'allegata bozza di calendario venatorio per la stagione 2010/2011;

**Sentita** la Consulta Faunistico Venatoria regionale;

**Visti** i documenti contenenti le proposte di modifica del calendario venatorio prodotti dalle associazioni Federcaccia, Enalcaccia e ANLC;

**Visto** il documento inviato dalle Associazioni ambientaliste riguardante l'istanza di revisione dei calendari venatori;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) trasmettere alla III Commissione Consiliare permanente l'allegata proposta di calendario

- venatorio per la stagione 2010/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione del prescritto parere;
- 3) di riservarsi di valutare la determinazione delle variazioni che si rendano necessarie in conseguenza alla eventuale modifica della vigente normativa in materia di attività venatoria ed all'approvazione di accordi interregionali;

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

f.to Catia Bertinelli

---

**IL PRESIDENTE**

f.to Catuscia Marini

---

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****Oggetto: Calendario venatorio stagione 2010-2011. Richiesta di parere alla III Commissione consiliare permanente.**

L'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" prevede che i termini entro i quali viene consentito l'esercizio venatorio per determinate specie, possano essere modificati in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'ISPRA e a condizione che siano predisposti adeguati piani faunistico-venatorio. I termini debbono contenersi, escluso il prelievo di selezione degli ungulati, entro il 1° settembre-31 gennaio dell'anno successivo. Considerato che la partenza di alcune specie migratrici nel nostro areale è abbastanza precoce si ritiene possibile attuare una apertura anticipata (1 e 5 settembre) esclusivamente da appostamento e riguardante le specie tortora, colombaccio e merlo; per quanto riguarda la specie tortora l'esistenza di elevati e consistenti flussi migratori già a partire dalla fine di agosto consente un prelievo anticipato; per le specie merlo e colombaccio, il cui flusso di migrazione è spostato verso la fine di ottobre-metà novembre per il primo e fine di settembre-fine di ottobre per il secondo, dai dati raccolti dell'Osservatorio Faunistico regionale, le popolazioni nidificanti in regione presentano un trend in aumento (marcato per il colombaccio) e quindi sono assolutamente in grado di sopportare un prelievo anticipato e contingentato. Per la specie colombaccio inoltre da un'analisi condotta dall'Osservatorio Faunistico regionale sui carnieri risulta che oltre l'80 per cento dei capi prelevati nel mese di ottobre hanno un'età superiore ai 7 mesi e pertanto la specie a livello della nostra regione, non si può considerare in periodo riproduttivo o di dipendenza. Pertanto si ritiene compatibile un'anticipazione del prelievo a carico di queste specie, consentito da appostamento e limitato ad un carniere giornaliero di 20 capi complessivi di cui solo 5 tortore e 5 colombacci. L'inserimento di alcune specie di Anatidi (germano reale, alzavola, marzaiola) nelle giornate di apertura anticipata è da considerarsi ad impatto molto modesto sulle specie suddette; difatti poiché oltre l'86% delle zone umide presenti sul territorio regionale ricade all'interno di ambiti protetti, la maggior parte delle popolazioni delle specie legate a questi habitat sono salvaguardate dalla pressione venatoria; inoltre dai rilevamenti eseguiti per l'Atlante ornitologico e durante i censimenti degli uccelli acquatici, si può osservare come le specie che presentano popolazioni numericamente limitate, quali l'alzavola e la marzaiola, sono segnalate praticamente solo all'interno di questi ambiti protetti. Per quanto riguarda le tre specie di Corvidi (cornacchia grigia, gazza, ghiandaia) consentite nelle giornate anticipate di apertura, sono presenti in regione popolazioni caratterizzate da uno stato di conservazione soddisfacente ed in taluni casi anche in eccesso, sicuramente in grado di sopportare una forma di prelievo anticipato. Dal 19 settembre (terza domenica del mese di settembre) vengono poi inserite le altre specie di migratoria e la stanziale.

L'apertura anticipata solo ad alcune specie, rinviando l'apertura generale alla terza domenica di settembre intende raggiungere il comune interesse di approvare un calendario venatorio il più omogeneo possibile, tra alcune Regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Marche, Lazio, Toscana e Umbria), tra le quali, negli ultimi anni, si è cercato di instaurare una sorta di "intesa" e ciò anche in relazione ai notevoli scambi di cacciatori che annualmente avvengono. Tale intesa va formalizzata mediante accordi sottoscritti, tendenti a prevedere: un' apertura il più simile possibile, a partire dai primi giorni di settembre; l'armonizzazione delle specie cacciabili e dei relativi periodi di prelievo; accordi complessivi sulla mobilità venatoria con l'obiettivo di un coordinamento permanente per la omogeneità delle scelte in materia di gestione faunistico-venatoria. L'apertura differita tra caccia alla stanziale e caccia alla migratoria è stata già applicata con riscontri positivi nella scorsa stagione.

Infine in considerazione del fatto che la Giunta regionale in data 18 ottobre 2006 con proprio atto n. 1775 ha approvato le misure di conservazione per la gestione della Zona di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm., nell'ambito della quale vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla

flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della succitata Direttiva 79/409/CEE, si rende necessario riportare le limitazioni riguardanti l'esercizio venatorio individuate dall'atto sopra indicato, nelle prescrizioni e regolamentazioni contenute nel Calendario venatorio.

Perugia, lì 03/06/2010

L'istruttore  
Dr. Umberto Sergiacomi

FIRMATO

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 21/06/2010

Il responsabile del procedimento  
Dr. Umberto Sergiacomi

FIRMATO

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 21/06/2010

Il Dirigente vicario di Servizio  
Dr. Francesco Grohmann

FIRMATO



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE  
DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E  
SPETTACOLO

---

**OGGETTO:** Calendario venatorio stagione 2010-2011. Richiesta di parere alla III Commissione  
consiliare permanente.

---

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 21/06/2010

IL DIRETTORE  
ERNESTA MARIA RANIERI

FIRMATO



# Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale. Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e pesca. Sicurezza (L.R. 13/2008). Polizia locale."

---

**OGGETTO:** Calendario venatorio stagione 2010-2011. Richiesta di parere alla III Commissione consiliare permanente.

---

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 21/06/2010

Assessore Fernanda Cecchini

FIRMATO

---

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 21/06/2010

L'Assessore

FIRMATO

## CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

### A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.

1) il **1 ed il 5 settembre 2010 esclusivamente da appostamento alle seguenti specie:** TORTORA - COLOMBACCIO - CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA - MERLO - GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA ;

2) dal **19 settembre al 30 dicembre 2010** alle seguenti specie: TORTORA - MERLO - ALLODOLA - QUAGLIA - STARNA - FAGIANO - PERNICE ROSSA - SILVILAGO - CONIGLIO SELVATICO;

3) dal **19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011** alle seguenti specie: GERMANO REALE - MARZAIOLA - ALZAVOLA - CORNACCHIA GRIGIA - GHIANDAIA - GAZZA - BECCACCIA - BECCACCINO - CANAPIGLIA - CESENA - CODONE - COLOMBACCIO - FISCHIONE - FOLAGA - FRULLINO - GALLINELLA D'ACQUA - MESTOLONE - MORETTA - MORIGLIONE - PAVONCELLA - PORCIGLIONE - TORDO BOTTACCIO - TORDO SASSELLO - VOLPE;

4) dal **19 settembre al 12 dicembre 2010** alla specie: LEPRE;

5) dal **1 novembre 2010 al 31 gennaio 2011** alla specie CINGHIALE nelle forme consentite; le Province, possono anticipare l'esercizio venatorio alla specie cinghiale a partire dal 2 ottobre 2010 compreso, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992; la caccia al CINGHIALE in battuta è consentita esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica; le Amministrazioni provinciali, anche sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, in relazione all'attività di controllo della specie effettuata direttamente ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 14/94, devono predisporre interventi di contenimento alla specie cinghiale nei giorni di settembre in cui è consentito il prelievo venatorio di cui alla lett. C).

6) Le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dal regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, la caccia di selezione alle specie DAINO - CAPRIOLO - CERVO e MUFLONE, in zone determinate, con sufficiente consistenza, **dal 1 agosto al 31 ottobre 2010 e dal 1 gennaio al 28 febbraio 2011**, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate; il prelievo è consentito per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve.

7) nelle aziende faunistiche venatorie il prelievo delle specie consentite, ad eccezione degli ungulati i cui periodi sono indicati ai precedenti punti 5) e 6), effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati dalle Amministrazioni provinciali, inizia il **19 settembre 2010** e termina il **30 dicembre 2010**, con esclusione delle specie FAGIANO, VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al **31 gennaio**

**2011.** Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie consentite ha inizio il **1 settembre 2010** e finisce il **31 gennaio 2011**.

## **B) DIVIETI.**

- 1) E' vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l'attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia;
- 2) E' vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta;
- 3) Il giorno **4 ottobre 2010** è vietato l'esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.
- 4) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
- 5) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il **1 gennaio ed il 31 gennaio 2011** la caccia alla selvaggina migratoria è consentita esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l'ausilio del cane. Nello stesso periodo la caccia alla beccaccia ed agli acquatici (di cui al punto 3 della lett. A), in forma vagante, con o senza l'ausilio del cane, è consentita all'interno di superfici boscate ed in prossimità dei corpi idrici. L'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A) punto 5.
- 6) Per la stagione venatoria 2010/2011 è vietata la caccia alla starna nei territori in sinistra idrografica del fiume Tevere dei seguenti comuni: San Giustino, Città di Castello, Umbertide, Pietralunga, Montone, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Valfabbrica.

## **C) GIORNI DI CACCIA.**

Nel mese di settembre la caccia è consentita i giorni: mercoledì 1, domenica 5, domenica 19, mercoledì 22, sabato 25, domenica 26, mercoledì 29; nel mese di ottobre, fatto salvo quanto previsto dal successivo periodo, la caccia è consentita nei seguenti giorni: sabato 2, domenica 3, mercoledì 6, sabato 9, domenica 10, mercoledì 13, sabato 16, domenica 17; a partire **dal 18 ottobre 2010** e per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì.

Nel periodo compreso tra il **1 ottobre ed il 30 novembre 2010** la caccia d'appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita per 2 ulteriori giornate alla settimana con esclusione del martedì e del venerdì; in questo periodo il cacciatore deve annotare sul tesserino le 2 ulteriori giornate barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla

dicitura: migratoria gg aggiuntive (1 ott. - 30 nov.), ferma restando, per la caccia vagante, la limitazione a tre giornate settimanali.

#### **D) GIORNATA VENATORIA.**

L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:

- il 1 ed il 5 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
- dal 20 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
- dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
- dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
- dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45
- dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30.

Fanno eccezione:

- la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto;
- la caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

#### **E) CARNIERE**

Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:

1. FAGIANO - STARNA – PERNICE ROSSA - LEPRE COMUNE - CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
2. QUAGLIA: 10 capi complessivamente;
3. TORDO - MERLO – CESENA e ALLODOLA: 20 capi complessivamente;
4. ALZAVOLA- CANAPIGLIA- CODONE - FISCHIONE - GERMANO REALE - MARZAIOLA - MESTOLONE - MORETTA- MORIGLIONE - FOLAGA - GALLINELLA D'ACQUA – PORCIGLIONE - BECCACCINO - FRULLINO – PAVONCELLA : 10 capi complessivamente;
5. BECCACCIA: 3 capi.
6. COLOMBACCIO e TORTORA: 10 capi (il 1 ed il 5 settembre 5 capi);

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.

#### **F) APPOSTAMENTI.**

Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:

1. Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a

mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:

- Oasi di protezione;
- Zone di ripopolamento e cattura;
- Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

Un appostamento fisso non può essere installato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso.

Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una distanza inferiore a mt. 500 da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale.

2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a mt. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo.

3. Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA, BECCACCIA e BECCACCINO.

4. In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli Acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

5. Negli appostamenti fissi è consentito l'uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.

6. Il cacciatore al termine dell'attività venatoria ha l'obbligo di rimuovere i residui derivati dall'esercizio venatorio e, nei terreni coltivabili, ha l'obbligo di rimuovere tutti i materiali usati per l'allestimento dell'appostamento. Nell'allestimento dell'appostamento è consentita l'apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.

7. E' proibita la caccia in botte.

8. I giorni 1 e 5 settembre l'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall'orario di caccia di cui al punto D e l'appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela o equivalenti.

9. E' assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

## **G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.**

E' vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 1.000 dai valichi

montani indicati nell'elenco in calce al presente Calendario venatorio.

Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all'interno di ambiti protetti:

- è vietata l'attività venatoria i giorni 1 e 5 settembre;
- è vietata l'attività di addestramento cani;
- nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
- nel mese di gennaio è consentita l'attività venatoria da appostamento fisso per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
- nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*).

#### **H) TESSERINO PER L'ESERCIZIO VENATORIO.**

Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, la giornata prescelta al momento dell'inizio dell'attività venatoria che avviene con il caricamento dell'arma, e, al termine della stessa, il numero dei capi abbattuti appartenenti alle specie di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 della lettera E); i capi appartenenti alle specie di cui al punto 1 della stessa lettera E) devono essere annotati subito dopo l'abbattimento.

**Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 marzo.**

Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta timbrata dalla Provincia o dall'associazione che ne attesta l'avvenuta riconsegna.

#### **I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.**

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito **dal 16 al 30 agosto 2010** e **dal 6 al 15 settembre 2010**, dall'alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l'eccezione dei terreni in attualità di coltivazione, ai cacciatori iscritti o titolari di appostamento fisso in un A.T.C. umbro; le Amministrazioni provinciali per esigenze di coordinamento con le province confinanti, possono apportare modifiche al periodo stabilito per l'addestramento dei cani.

L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a non meno di mt. 500 dalle Aziende faunistico-venatorie.

#### **L) CONTROLLO DELLE SPECIE:**

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e

zootecniche o per motivi sanitari, le Amministrazioni provinciali possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, piani di controllo, anche mediante abbattimento, di specie di fauna selvatica o ridurre i periodi di caccia a determinate specie.

#### **M) RESIDENZA VENATORIA.**

1. Possono esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell'Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d'intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.

2. I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall'Umbria possono esercitare l'attività venatoria a partire dalla terza domenica di settembre.

3. La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell'art. 14 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 1 ottobre.

4. La Regione, le Province e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell'ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).

5. Le Province possono per i soli cacciatori non residenti anagraficamente in Umbria, apportare modifiche ai periodi stabiliti per le specie cacciabili per esigenze di coordinamento con le altre Province.

#### **N) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:**

E' vietata l'attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n. 7, all'interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno la residenza venatoria nell'ATC dove ricade l'area.

Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.

### **ELENCO VALICHI MONTANI**

**Provincia di Perugia:** Villa Corgna e Ranchicchi - Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota mt. 702 alla località Poggio Castelluccio a quota mt. 741.

**Provincia di Terni:** Piano Pelsoni - Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota mt. 895 a M. Castellari a quota mt. 836.